

29 Febbraio 2020

# “FOCUS SULL’ECM e NOVITA’ DEL TRIENNIO 2020-2022”

**TSRM**  
**Dr. G. Morabito**



Ordine dei **TSRM** e  
delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e  
della prevenzione  
**C A T A N I A**

## NOVITA'

Il triennio formativo 2017-2019 diventa quadriennio.

La Commissione nazionale Ecm ha infatti deciso di prorogare il triennio di un anno, consentendo l'**acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2020**. Un altro anno di tempo per mettersi in regola con l'obbligo dell'aggiornamento continuo, quindi, che tuttavia non fa slittare l'inizio del triennio 2020-2022:

Il 1 gennaio è comunque cominciato il nuovo periodo formativo, per il quale è previsto un obbligo **pari a 150 crediti Ecm** da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi e corsi, siano essi residenziali o a distanza (Fad).



Se vi ricordate, anche per il triennio formativo 2014-2016 fu adottata una proroga, in quel caso di tre anni, che faceva coincidere la fine del triennio 2014-2016 con quello 2017-2019.

Quindi la proroga adottata qualche giorno fa si estende anche al triennio 2014-2016?

Sebbene quest'ultimo non sia citato nel testo della delibera, dalla comunicazione che la FNOMCeO ha inviato nei giorni scorsi ai presidenti degli Ordini dei medici provinciali emerge che **«per il triennio 2014-2016 ed il triennio 2017-2019 il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020»**. Tutti i professionisti, quindi, hanno ancora tempo anche per regolare la situazione formativa relativa al triennio che sarebbe dovuto terminare esattamente tre anni fa.

## I MOTIVI DELLA PROROGA

La principale motivazione che ha spinto la Commissione a spostare la fine del triennio è il sovraccarico di richieste arrivate al Co.Ge.A.P.S. (il Consorzio che gestisce le posizioni anagrafiche dei crediti Ecm) a causa dell'iscrizione al portale degli oltre 200mila nuovi professionisti sanitari riconosciuti dalla legge 3/2018. Richieste tanto numerose da provocare l'allungamento delle tempistiche di aggiornamento dello status formativo dei professionisti.

## I MOTIVI DELLA PROROGA

A causa di queste difficoltà, allora, è risultato impossibile far coincidere la scadenza formale del triennio formativo prevista per il 31 dicembre 2019 con **«l'effettiva presenza in banca dati di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti»**.

La Commissione ha quindi concesso un anno di tempo al Co.Ge.A.P.S., che nel frattempo costituirà un team operativo specializzato, per registrare tutti i crediti maturati dai professionisti.

## I MOTIVI DELLA PROROGA

Anno che coincide con il periodo in cui l'intero sistema Ecm verrà riformato e valorizzato con il fine di **«elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale»**.

## NIENTE RIDUZIONI PER CHI SI AVVALE DELLA PROROGA

I professionisti non in regola con l'obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga **«non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2»**.

## NIENTE RIDUZIONI PER CHI SI AVVALE DELLA PROROGA

Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a **30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120.**

Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i professionisti sanitari che non hanno completato l'obbligo entro il 31 dicembre 2019, dovranno seguire un numero maggiore di corsi.

## NIENTE RIDUZIONI PER CHI SI AVVALE DELLA PROROGA

In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l'obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. **Perde quindi il 'premio' ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.**

## IL TRIENNIO 2020-2022

Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l'obbligo del triennio scorso.

In questo anno, allora, si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo.

Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest'anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S.

## COSA SUCCEDDE L'ANNO PROSSIMO

La Commissione ECM si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma «**arriva il momento in cui i conti si devono fare**», ha dichiarato a margine degli Stati generali della FNOMCeO Roberto Stella, coordinatore dell'area strategica formazione della Federazione.

«**Inevitabilmente bisognerà tenere conto che le sanzioni ci sono e devono essere applicate – ha aggiunto -. Non possiamo continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Ci saranno persone che hanno diritto a esenzioni ma non lo sanno o che sono vicine al completamento dell'obbligo formativo, quindi analizzeremo le singole situazioni con buon senso e intelligenza. Ma dove si è mancato l'obbligo in modo palese, ahimè ci toccherà applicare le sanzioni che sono previste**».

## **Cosa effettivamente rischia chi evade l'obbligo ECM? Ecco formulate alcune realistiche ipotesi:**

### **ACCREDITAMENTI SANITARI:**

Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio la propria o altrui azienda.

### **CERTIFICAZIONI PER LA QUALITÀ:**

Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa **“non conformità”** rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.

### **CAUSE RISARCITORIE:**

In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell'attività.

### **PREMI ASSICURATIVI:**

Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e saranno certamente pronte al momento del rinnovo ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento.

### **MANCATO RISARCIMENTO:**

Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.

### **CAUSE PENALI:**

Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.

### **SANZIONI DALL'ORDINE:**


A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di **"illecito disciplinare"**. Il caso di Aosta rappresenta in assoluto la prima sospensione inflitta ad un medico in Italia.

# Medico sospeso perché non si aggiorna: primo caso in Italia ad Aosta

*L'odontoiatra è stato stoppato dopo la denuncia di un paziente per lavori mal eseguiti, riconducibili al mancato aggiornamento professionale*

di Sara Strippoli

La Commissione nazionale per l'Educazione continua in medicina ha deciso di rivedere il sistema Ecm. Un sistema che, a vent'anni dalla sua istituzione, **«non è più adeguato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e allo sviluppo professionale»**. Questi i motivi che, come si legge in una nota, hanno spinto la Commissione ad adottare una delibera che istituisce un **Gruppo di lavoro per la «revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute»** finalizzata ad **«elevare la qualità degli eventi formativi per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale»**.



«Con l'istituzione di questo Gruppo di lavoro, la si vuol valorizzare, intercettando i fabbisogni di formazione di tutte le componenti delle professioni oggi esistenti: penso ai **professori universitari** e ai **ricercatori**, e alle **nuove professioni**. E adeguandola alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, che deve fare i conti con i nuovi scenari legati, ad esempio, all'intelligenza artificiale, alle inedite frontiere della bioetica, alla cronicità e, non ultima, alla multidisciplinarietà e al lavoro in equipe».

## **REAZIONI A QUESTA DELIBERA**

**Un sistema vecchio ed obsoleto.**

**Unico fine non la formazione continua dei professionisti ma aumentare la possibilità che nascano sempre più provider dediti solo al business.**

**Guardiamo ogni tanto anche gli altri stati Europei e prendiamo spunto.**

## **REAZIONI A QUESTA DELIBERA**

**Considerata la facilità con cui si possono ottenere i crediti, sia con formazione residenziale, sia con FAD (con molte iniziative anche gratuite), non capisco la necessità di posticipare sempre le scadenze sfavorendo, di fatto, chi si è sempre organizzato per tempo per assolvere all'obbligo formativo..**



**Grazie  
per  
l'attenzione**